

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I	<i>Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
★	Regolamento (CEE) n. 387/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77 che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio	1
★	Regolamento (CEE) n. 388/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1592/80 relativo all'applicazione dei regimi di quote di produzione nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio per il periodo 1° luglio 1980 — 30 giugno 1981	4
★	Regolamento (CEE) n. 389/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, relativo all'assegnazione di una quota di produzione nel settore dell'isoglucosio per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980	5
	Regolamento (CEE) n. 390/81 della Commissione, del 16 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	7
	Regolamento (CEE) n. 391/81 della Commissione, del 16 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	9
★	Regolamento (CEE) n. 392/81 della Commissione, del 16 febbraio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2890/80 per quanto concerne i prodotti del settore delle carni bovine che possono formare oggetto di acquisti all'intervento	11
	Regolamento (CEE) n. 393/81 della Commissione, del 16 febbraio 1981, relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Pakistan a titolo di aiuto alimentare	12
	Regolamento (CEE) n. 394/81 della Commissione, del 16 febbraio 1981, relativo alla sospensione della gara permanente in materia di esportazione di zucchero greggio di canna di cui al regolamento (CEE) n. 199/81	15
	Regolamento (CEE) n. 395/81 della Commissione, del 16 febbraio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	16

Regolamento (CEE) n. 396/81 della Commissione, del 16 febbraio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	18
--	----

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

81/25/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 31 dicembre 1980, concernente l'erogazione di assistenza finanziaria nel quadro delle misure supplementari istituite a favore del Regno Unito (Galles)	20
--	----

81/26/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 31 dicembre 1980, concernente l'erogazione di assistenza finanziaria nel : quadro delle misure supplementari istituite a favore del Regno Unito (Nord-Ovest dell'Inghilterra)	22
---	----

81/27/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 gennaio 1981, che fissa l'importo minimo del prelievo all'esportazione per la 44ª gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80	24
--	----

81/28/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 gennaio 1981, che fissa l'importo minimo del prelievo all'esportazione per la 28ª gara parziale di zucchero greggio di barbabietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1216/80	25
--	----

81/29/CEE :

Decisione della Commissione, del 15 gennaio 1981, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3022/80	26
---	----

81/30/CEE :

Decisione della Commissione, del 15 gennaio 1981, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3024/80	27
---	----

80/31/CEE :

Decisione della Commissione, del 15 gennaio 1981, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3026/80	28
---	----

81/32/CEE :

Decisione della Commissione, del 15 gennaio 1981, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3023/80	29
---	----

81/33/CEE :

Decisione della Commissione, del 15 gennaio 1981, di non dar seguito alle offerte presentate per il 15 gennaio 1981 nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CEE) n. 2868/80	30
---	----

81/34/CEE :

★ Decisione della Commissione, del 16 gennaio 1981, che modifica la decisione 78/737/CEE relativa alla vendita di burro a talune categorie di consumatori che beneficiano di assistenza sociale	31
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 387/81 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77 che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio ⁽²⁾, prevedeva, nella sua versione stabilita dal regolamento (CEE) n. 1293/79 ⁽³⁾, l'applicazione di un regime di quote di produzione per il periodo 1° luglio 1979 — 30 giugno 1980;

considerando che nelle cause n. 138/79 e n. 139/79, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha il 29 ottobre 1980 annullato il regolamento (CEE) n. 1293/79 che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77 in ragione di una violazione delle forme sostanziali; che inoltre la Corte ha constatato, per quanto riguarda il fondo, la conformità del regolamento (CEE) n. 1293/79 con il diritto comunitario, respingendo tutte le pretese istanze di violazione dei principi del diritto di concorrenza, della proporzionalità e della non discriminazione, invocati contro il regime di quote di produzione instaurato dal regolamento (CEE) n. 1293/79; che pertanto occorre ripristinare retroattivamente, in particolare, il regime di quote in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1111/77 è modificato nel modo seguente:

1. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

• 1. Può essere prevista una restituzione all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, esportati come tali, nonché per l'esportazione di isoglucosio della sottovoce 17.02 D I, esportato sotto forma di merci elencate nell'allegato I.

⁽¹⁾ Parere reso il 9 febbraio 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 10.

L'importo della restituzione è stabilito per 100 chilogrammi di materia secca tenendo conto, in particolare:

- a) della restituzione fissata a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 per l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dello stesso regolamento;
- b) degli aspetti economici delle esportazioni previste.

Nel fissare la restituzione si può inoltre tener conto della necessità di stabilire un equilibrio tra l'impiego dei prodotti di base d'origine comunitaria ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'impiego dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento attivo.

2. Il titolo II nella sua versione stabilita dal regolamento (CEE) n. 1298/78 ⁽⁴⁾ è abrogato con effetto al 1° luglio 1977.

3. Dopo l'articolo 7 è inserito il titolo seguente:

• TITOLO II

Regime delle quote

Articolo 8

L'articolo 9 si applica al periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980.

Articolo 9

1. Una quota di base è assegnata ad ogni impresa stabilita nella Comunità che produce isoglucosio, per il periodo di cui all'articolo 8.

Fatta salva l'applicazione del paragrafo 3, la quota di base di ogni impresa in causa è pari al doppio della sua produzione constatata a norma del presente regolamento durante il periodo dal 1° novembre 1978 al 30 aprile 1979.

⁽⁴⁾ GU n. L 160 del 17. 6. 1978, pag. 9.

2. Ad ogni impresa che dispone di una quota di base viene assegnata ugualmente una quota massima pari alla sua quota di base, previa applicazione di un coefficiente. Tale coefficiente è quello fissato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980.

3. La quota di base di cui al paragrafo 1 è eventualmente corretta in modo che la quota massima determinata conformemente al paragrafo 2

- non sia superiore all'85 %,
- non sia inferiore al 65 %

della capacità tecnica annua di produzione dell'impresa in questione.

4. Le quote di base definite in applicazione dei paragrafi 1 e 3 sono fissate per ciascuna impresa come indicato nell'allegato II.

5. Alle imprese produttrici di isoglucosio che, per il periodo di cui al paragrafo 1, secondo comma, non ne hanno prodotto ma che, durante il periodo di cui all'articolo 8, riprendono la produzione in maniera continua e constatata, viene assegnata una quota di base pari al volume più elevato della loro produzione registrato in uno dei seguenti periodi:

- 1° agosto 1976 — 31 luglio 1977,
- 1° luglio 1977 — 30 giugno 1978.

A queste stesse imprese viene attribuita una quota massima determinata conformemente al paragrafo 2.

6. Alle imprese che iniziano a produrre isoglucosio in maniera continua durante il periodo di cui all'articolo 8, viene assegnata una quota di base entro i limiti di un quantitativo di riserva comunitario pari al 5 % della somma delle quote di base fissate in applicazione del paragrafo 1.

7. Il quantitativo di isoglucosio prodotto nel periodo di cui all'articolo 8, che:

- superi la quota massima dell'impresa o
- sia stato fabbricato da un'impresa cui non è stata assegnata una quota di base,

non può essere smerciato sul mercato interno della Comunità e deve essere esportato come tale verso i paesi terzi senza l'applicazione dell'articolo 4.

8. Per il quantitativo di isoglucosio prodotto che supera la quota di base senza eccedere la quota massima, gli Stati membri riscuotono dal fabbricante di isoglucosio interessato un contributo sulla produzione.

Per il periodo di cui all'articolo 8, l'importo del contributo sulla produzione di isoglucosio è pari a quella parte del contributo sulla produzione di zucchero fissato, per la campagna saccarifera 1979/1980, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 3330/74, che resta a carico dei fabbricanti di zucchero.

9. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, assegna le quote di cui ai paragrafi 5 e 6, se è necessario, adotta le norme generali per l'applicazione del presente articolo.

10. Le modalità di applicazione del presente articolo, che prevedono in particolare la riscossione di un importo sui quantitativi di isoglucosio menzionati al paragrafo 7 e non esportati come tali durante il periodo di cui all'articolo 8, nonché la riscossione del contributo sulla produzione citato al paragrafo 8, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 12*.

4. L'allegato diventa l'allegato I e l'allegato seguente è aggiunto:

* ALLEGATO II

Impresa	Indirizzo della sede sociale	Quota di base in tonnellate espresse in materia secca
Maizena GmbH	Postfach 1000 D-2000, Hamburg 1	28 882
Amylum SA	rue de l'Intendant 49, B-1020 Bruxelles	56 667
Roquettes Frères SA	17, Boulevard Vauban F-59000 Lille	15 887
SPAD	15063 Cassano Spinola, casella postale 1, I-Alessandria	5 863
Fabbriche riunite amido glucosio destrina, SpA	Piazza Erculea 9, I-Milano	10 706
Tunnel Refineries Ltd	Thames Bank House, Greenwich, London GB SE10 OPA	21 696*

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
2. Esso è applicabile dal 1° luglio 1979, salvo l'articolo 1, punto 2, che è applicabile dal 1° luglio 1977.
3. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1293/79 che figurano in taluni atti presi in esecuzione del regolamento (CEE) n. 1111/77 devono intendersi come riferentisi al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

REGOLAMENTO (CEE) N. 388/81 DEL CONSIGLIO**del 10 febbraio 1981****che modifica il regolamento (CEE) n. 1592/80 relativo all'applicazione dei regimi di quote di produzione nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio per il periodo 1° luglio 1980 — 30 giugno 1981**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,considerando che con l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1293/79 del Consiglio, del 25 giugno 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1111/77 che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio⁽²⁾ è stato instaurato per il periodo 1° luglio 1979 — 30 giugno 1980 un regime di quote di produzione d'isoglucosio; che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1592/80⁽³⁾ ha reso applicabile tale regime per il periodo 1° luglio 1980 — 30 giugno 1981;considerando che nelle cause n. 138/79 e n. 139/79 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha, il 29 ottobre 1980, annullato il regolamento (CEE) n. 1293/79 in ragione di una violazione delle forme sostanziali; che pertanto, onde evitare ogni incertezza per quanto riguarda la legalità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1592/80, si deve prevedere che esso si riferisca ormai all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1111/77⁽⁴⁾ nella versione stabilita dal regolamento (CEE) n. 387/81⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1592/80 è modificato nel modo seguente:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. BRAKS

1. Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

** Articolo 2*1. L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1111/77 nella sua versione modificata dal regolamento (CEE) n. 387/81⁽¹⁾, è applicabile al periodo 1° luglio 1980 — 30 giugno 1981.

2. La quota di base di ogni impresa produttrice di isoglucosio per il periodo 1° luglio 1980 — 30 giugno 1981 è quella applicata nel periodo 1° luglio 1979 — 30 giugno 1980 ai sensi del regolamento (CEE) n. 387/81 ».

2. La nota seguente è aggiunta in calce:

«⁽¹⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1981, pag. 1 ».*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° luglio 1980.

⁽¹⁾ Parere reso il 9 febbraio 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽²⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 12.⁽⁴⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.⁽⁵⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

REGOLAMENTO (CEE) N. 389/81 DEL CONSIGLIO**del 10 febbraio 1981****relativo all'assegnazione di una quota di produzione nel settore dell'isoglucosio
per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che stabilisce disposizioni comuni per l'isoglucosio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 387/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1592/80⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 388/81⁽⁴⁾, ha mantenuto per la campagna 1980/1981 il regime delle quote previsto dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1111/77;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1111/77 stabilisce che alle imprese in questione viene assegnata una quota di base pari al volume più elevato della loro produzione ottenuto in un certo periodo di riferimento, qualora riprendano la produzione in maniera continua e constatata nel periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980;

considerando che l'impresa « De Zetmeelbedrijven de Bijenkorf BV » stabilita a Koog aan de Zaan, allora

filiale della « NV Koninklijke Scholten Honig », che ha prodotto isoglucosio fino al 1977, ha ripreso la produzione di isoglucosio nel giugno 1980; che tale ripresa ha da quel momento avuto luogo in maniera continua e constatata; che pertanto tale impresa soddisfa alle condizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1111/77,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La quota di base di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1111/77, è fissata come indicato nell'allegato.

Fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1592/80, tale quota è assegnata per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 giugno 1980.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1981.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. BRAKS

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 4.⁽²⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.⁽³⁾ GU n. L 160 del 26. 6. 1980, pag. 12.⁽⁴⁾ Vedi pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Impresa	Indirizzo della sede sociale	Quota di base in tonnellate espresse in materia secca
De Zetmeelbedrijven de Bijenkorf BV	Koog aan de Zaan	7 426

REGOLAMENTO (CEE) N. 390/81 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1981****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2035/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificati;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 febbraio 1981;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2035/80 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	52,14
10.01 B	Frumento duro	59,89 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	15,26 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	22,78
10.04	Avena	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	58,56 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	41,67 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	87,18
11.01 B	Farine di segala	35,58
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	106,18
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	92,83

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 391/81 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1981****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2036/80⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 febbraio 1981;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 200 dell'1. 8. 1980, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		2	3	4	5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	16,95
10.02	Segala	0	11,39	11,39	11,39
10.03	Orzo	0	0	0	6,30
10.04	Avena	0	0	0	8,77
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		2	3	4	5	6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	11,21	11,21
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	8,38	8,38
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	9,77	9,77

REGOLAMENTO (CEE) N. 392/81 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1981****che modifica il regolamento (CEE) n. 2890/80 per quanto concerne i prodotti del settore delle carni bovine che possono formare oggetto di acquisti all'intervento**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera c),considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1302/73 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77 ⁽³⁾, le qualità e le presentazioni dei prodotti che formano oggetto di acquisti effettuati dagli organismi d'intervento devono essere determinate tenendo conto sia della necessità di assicurare un sostegno efficace del mercato e l'equilibrio tra il mercato in questione e quello delle produzioni animali concorrenti che delle responsabilità finanziarie incombenti in materia alla Comunità; che, in conseguenza dell'applicazione di tali criteri nella situazione del mercato delle carni bovine, in virtù del rego-lamento (CEE) n. 2890/80 ⁽⁴⁾, gli acquisti all'intervento sono stati limitati sino al 1° marzo 1981 ai quarti posteriori;

considerando che la situazione attuale consente di estendere tale limitazione sino al 5 aprile 1981;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La data del « 1° marzo 1981 » che figura nell'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2890/80 è sostituita dalla data del « 5 aprile 1981 ».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 132 del 19. 5. 1973, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. L 299 dell'8. 11. 1980, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 393/81 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1981

relativo alla fornitura di frumento tenero alla Repubblica del Pakistan a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che in data 28 maggio 1980 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 50 000 tonnellate di frumento tenero alla Repubblica del Pakistan a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1980;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal

regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁶⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano in allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1980.
 2. **Beneficiario** : Repubblica del Pakistan.
 3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica del Pakistan.
 4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
 5. **Quantitativo totale** : 50 000 tonnellate.
 6. **Numero di partite** : 4.
 7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
ONIC : Office national interprofessionnel des céréales, 21, avenue Bosquet, Paris 7^e (telex 270807).
 8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
 9. **Caratteristiche della merce** :
Il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo di riferimento, non potendo l'umidità essere superiore al 15 %.
 10. **Condizionamento** : alla rinfusa.
 11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
 12. **Fase di consegna** : fob.
 13. **Porto di sbarco** : —.
 14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
 15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : il 27 febbraio 1981, alle ore 12.
 16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 15 aprile 1981.
 17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.
-

ANNEXE II — ANHANG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — BILAG II — ANNEX II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Numéro du lot Nummer der Partie Numero della partita Nummer van de partij Partiets nummer Number of lot Αριθμός παρτίδων	Port d'embarquement Verschiffungshafen Porto d'imbarco Haven van inlading Indskibningshavn Port of shipment Λιμένας φορτώσεως	Tonnage à mettre en fob Nach fob zu bringende Menge Tonnellaggio da mettere in fob Fob aan te leveren hoeveelheid Mængde til levering fob Tonnage fob Τόνοι fob	Nom et adresse du stockeur Name und Adresse des Lagerhalters Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de entrepouhouder Lagerindehaverens navn og adresse Address of store Όνομα και διεύθυνση έναποθηκευτού	Lieu de stockage Ort der Lagerhaltung Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Lagerplads Town at which stored Τόπος άποθηκεύσεως
1	Port de la Communauté	12 500	Union du Cher	Bourges
2	Hafen der Gemeinschaft	2 500	Union du Loir-et-Cher	Tours
	Porto della Comunità	2500	Ets Bodet	Tours
	Haven van de Gemeenschap	500	SCA de la Tourangelle	Tours
	Community port Fælleskabshavne	10 000	Union agricole ardennaise	Acy-la-Romance
3	Κοινοτικός λιμένας	7 500	SCA de la Brie-Est	La Ferté-sous-Jouarre
4		5 000	SCA Compiègne-Clairoix	Clairoix
		5 000	SCA Réveil agricole de Picardie	Cléry-sur-Somme

REGOLAMENTO (CEE) N. 394/81 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1981****relativo alla sospensione della gara permanente in materia di esportazione di zucchero greggio di canna di cui al regolamento (CEE) n. 199/81**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 5, e l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 199/81 della Commissione, del 27 gennaio 1981, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare⁽³⁾, la Francia procede a gare parziali per l'esportazione di detto zucchero;

considerando che la situazione in materia di smaltimento delle eccedenze di zucchero rende opportuno

sospendere tale gara permanente fino a data da stabilirsi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 199/81 è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 24 del 28. 1. 1981, pag. 8.

REGOLAMENTO (CEE) N. 395/81 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1981****che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3455/80⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,
visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,
considerando che il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 2005/80⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 386/81⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CEE) n. 2005/80 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modificare il prelievo all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 360 del 31. 12. 1980, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 33.

⁽⁶⁾ GU n. L 42 del 14. 2. 1981, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1981, che fissa il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : ex A. Zuccheri bianchi, esclusi gli zuccheri canditi; zuccheri aromatizzati o colorati ex B. Zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	6,45 10,76 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 825/75.

REGOLAMENTO (CEE) N. 396/81 DELLA COMMISSIONE**del 16 febbraio 1981****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 201/81⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 344/81⁽⁷⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 13 febbraio 1981;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁸⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2245/78⁽¹⁰⁾ e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 201/81 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 17 febbraio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁵⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 24 del 28. 1. 1981, pag. 18.⁽⁷⁾ GU n. L 38 dell'11. 2. 1981, pag. 12.⁽⁸⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹⁰⁾ GU n. L 273 del 29. 9. 1978, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 febbraio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.01 E I ⁽²⁾	111,45	105,41
11.01 E II ⁽²⁾	62,75	59,73
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	80,43	74,39
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	111,45	105,41
11.02 A V b) ⁽²⁾	62,75	59,73
11.02 B II c) ⁽²⁾	96,72	93,70
11.02 C V ⁽²⁾	96,72	93,70
11.02 D V ⁽²⁾	62,75	59,73
11.02 E II c) ⁽²⁾	111,45	105,41
11.02 F V ⁽²⁾	111,45	105,41
11.02 G II	49,96	43,92
11.04 C II a)	87,09	62,91 ⁽³⁾
11.04 C II b)	114,83	90,65 ⁽³⁾
11.08 A I	87,09	66,54
11.08 A IV	87,09	66,54
11.08 A V	87,09	33,27 ⁽³⁾
17.02 B II a) ⁽³⁾	183,51	86,79
17.02 B II b) ⁽³⁾	133,03	66,54
21.07 F II	133,03	66,54
23.03 A I	264,00	82,66

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato) calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte) inferiore o pari a 1,6 % per il riso, a 2,5 % per il frumento e la segala, a 3 % per l'orzo, a 4 % per il grano saraceno, a 5 % per l'avena ed a 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽³⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽³⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce 11.08 A V.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 dicembre 1980

concernente l'erogazione di assistenza finanziaria nel quadro delle misure supplementari istituite a favore del Regno Unito (Galles)

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(81/25/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2744/80 del Consiglio, del 27 ottobre 1980, che istituisce misure supplementari a favore del Regno Unito (¹),

considerando che il Regno Unito, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2744/80, ha presentato un programma speciale per il Galles;

considerando che i sottoprogrammi compresi nel programma speciale di cui sopra finanziabili a titolo dell'articolo 3 di detto regolamento e riguardanti strade, ferrovie, acqua e fognature, fabbriche pre-costruite e telecomunicazioni meritano un intervento e che l'ammontare del contributo finanziario comunitario da accordarsi ai sottoprogrammi specificati nell'allegato dovrebbe essere fissato rispettivamente a 30, 30, 30, 20 e 30 % dei pagamenti effettuati e stimati dalle autorità pubbliche nel Regno Unito per l'esercizio decorrente dal 1° aprile 1980;

considerando che, alla data del 6 novembre 1980, il Consiglio ha deciso a titolo dell'articolo 5 di detto regolamento d'autorizzare la Commissione a concedere nel 1980 al Regno Unito anticipi fino a un massimo di 222,2 milioni di UCE, per consentire la concessione di anticipi per un importo di 200 milioni di UCE entro il 31 dicembre 1980;

considerando che sono soddisfatte tutte le condizioni previste dal regolamento sopra citato per l'erogazione di assistenza finanziaria ai sottoprogrammi citati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 7 di detto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accordata assistenza finanziaria per i sottoprogrammi previsti dal programma speciale per il Galles e descritti nell'allegato. L'importo da destinarsi a ciascun sottoprogramma figura nell'allegato stesso.

Un importo di 92,1 milioni di UCE (\pm 51,6 milioni di £) è concesso e imputato sugli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio 1980.

Un importo di 58,4 milioni di UCE da imputarsi sul bilancio 1981 formerà oggetto di una decisione che sarà presa non appena vi sarà disponibilità di stanziamenti.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 dicembre 1980.

Per la Commissione

Antonio GIOLITTI

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 284 del 29. 10. 1980, pag. 4.

ALLEGATO

PROGRAMMA SPECIALE PER IL GALLES

1. SOTTOPROGRAMMA : STRADE	
Pagamenti effettuati e stimati dalle autorità pubbliche del Regno Unito dal 1° aprile 1980 al 31 marzo 1981 :	82 000 000 £
<i>Autorità finanziarie</i> : Welsh Office	82 000 000 £
<i>Decisione di contributo</i> :	30 %
	24 600 000 £
2. SOTTOPROGRAMMA : FERROVIE	
Pagamenti effettuati e stimati dalle autorità pubbliche del Regno Unito dal 1° aprile 1980 al 31 marzo 1981 :	20 000 000 £
<i>Autorità finanziarie</i> : British Rail	20 000 000 £
<i>Decisione di contributo</i> :	30 %
	6 000 000 £
3. SOTTOPROGRAMMA : ACQUA E FOGNATURE	
Pagamenti effettuati e stimati dalle autorità pubbliche del Regno Unito dal 1° aprile 1980 al 31 marzo 1981 :	31 000 000 £
<i>Autorità finanziarie</i> : Welsh Water Authority	31 000 000 £
<i>Decisione di contributo</i> :	30 %
	9 300 000 £
4. SOTTOPROGRAMMA : FABBRICHE PRECOSTRUITE	
Pagamenti effettuati e stimati dalle autorità pubbliche del Regno Unito dal 1° aprile 1980 al 31 marzo 1981 :	71 000 000 £
<i>Autorità finanziarie</i> : Welsh Development Agency	68 500 000 £
Development Board for Rural Wales	2 500 000 £
<i>Decisione di contributo</i> :	20 %
	14 200 000 £
5. SOTTOPROGRAMMA : TELECOMUNICAZIONI	
Pagamenti effettuati e stimati dalle autorità pubbliche del Regno Unito dal 1° aprile 1980 al 31 marzo 1981 :	101 000 000 £
<i>Autorità finanziarie</i> : Post Office	101 000 000 £
<i>Decisione di contributo</i> :	30 %
	30 300 000 £

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 31 dicembre 1980****concernente l'erogazione di assistenza finanziaria nel quadro delle misure supplementari istituite a favore del Regno Unito (Nord-Ovest dell'Inghilterra)****(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)****(81/26/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2744/80 del Consiglio, del 27 ottobre 1980, che istituisce misure supplementari a favore del Regno Unito ⁽¹⁾,

considerando che il Regno Unito, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2744/80, ha presentato un programma speciale per il Nord-Ovest dell'Inghilterra ;

considerando che i sottoprogrammi compresi nel programma speciale di cui sopra finanziabili a titolo dell'articolo 3 di detto regolamento e riguardanti strade, ferrovie, acqua e fognature, fabbriche pre-costruite e telecomunicazioni meritano un intervento e che l'ammontare del contributo finanziario comunitario da accordarsi ai sottoprogrammi specificati nell'allegato dovrebbe essere fissato rispettivamente a 30, 30, 20 e 30 % dei pagamenti effettuati e stimati dalle autorità pubbliche nel Regno Unito per l'esercizio decorrente dal 1° aprile 1980 ;

considerando che, alla data del 6 novembre 1980, il Consiglio ha deciso a titolo dell'articolo 5 di detto regolamento d'autorizzare la Commissione a concedere nel 1980 al Regno Unito anticipi fino a un massimo di 222,2 milioni di UCE, per consentire la concessione di anticipi per un importo di 200 milioni di UCE entro il 31 dicembre 1980 ;

considerando che sono soddisfatte tutte le condizioni previste da detto regolamento per l'erogazione di assistenza finanziaria ai sottoprogrammi citati ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 7 di detto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

È accordata assistenza finanziaria per i sottoprogrammi previsti nel programma speciale per il Nord-Ovest dell'Inghilterra e descritti nell'allegato. L'importo da destinarsi a ciascun sottoprogramma figura nell'allegato stesso.

Un importo di 101,4 milioni di UCE (\pm 56,9 milioni di £) è concesso e imputato sugli stanziamenti iscritti a tale scopo nel bilancio 1980.

Un importo di 64,3 milioni di UCE da imputarsi sul bilancio 1981 formerà oggetto di una decisione che sarà presa non appena vi sarà disponibilità di stanziamenti.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 dicembre 1980.

Per la Commissione

Antonio GIOLITTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 284 del 29. 10. 1980, pag. 4.

ALLEGATO

PROGRAMMA SPECIALE PER IL NORD-OVEST DELL'INGHILTERRA

1. SOTTOPROGRAMMA : STRADE

Pagamenti effettuati e stimati dalle autorità pubbliche del Regno Unito dal 1° aprile 1980 al 31 marzo 1981 :	53 000 000 £
<i>Autorità finanziarie</i> : Department of Transport	53 000 000 £
<i>Decisione di contributo</i> :	30 %
	15,900 000 £

2. SOTTOPROGRAMMA : FERROVIE

Pagamenti effettuati e stimati dalle autorità pubbliche del Regno Unito dal 1° aprile 1980 al 31 marzo 1981 :	40 000 000 £
<i>Autorità finanziarie</i> : British Rail	40 000 000 £
<i>Decisione di contributo</i> :	30 %
	12 000 000 £

3. SOTTOPROGRAMMA : ACQUA E FOGNATURE

Pagamenti effettuati e stimati dalle autorità pubbliche del Regno Unito dal 1° aprile 1980 al 31 marzo 1981 :	52 000 000 £
<i>Autorità finanziarie</i> : North-West Water Authority	52 000 000 £
<i>Decisione di contributo</i> :	30 %
	15 600 000 £

4. SOTTOPROGRAMMA : FABBRICHE PRECOSTRUITE

Pagamenti effettuati e stimati dalle autorità pubbliche del Regno Unito dal 1° aprile 1980 al 31 marzo 1981 :	4 000 000 £
<i>Autorità finanziarie</i> : English Industrial Estates Corporation	4 000 000 £
<i>Decisione di contributo</i> :	20 %
	800 000 £

5. SOTTOPROGRAMMA : TELECOMUNICAZIONI

Pagamenti effettuati e stimati dalle autorità pubbliche del Regno Unito dal 1° aprile 1980 al 31 marzo 1981 :	162 000 000 £
<i>Autorità finanziarie</i> : Post Office	162 000 000 £
<i>Decisione di contributo</i> :	30 %
	48 600 000 £

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 1981

che fissa l'importo minimo del prelievo all'esportazione per la 44ª gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80

(81/27/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 561/80 della Commissione, del 5 marzo 1980, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3274/80⁽⁵⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 561/80 un importo minimo del prelievo all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la 44ª gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la 44ª gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 561/80 l'importo minimo del prelievo all'esportazione è fissato a 6,069 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 6. 3. 1980, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU n. L 343 del 18. 12. 1980, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 14 gennaio 1981****che fissa l'importo minimo del prelievo all'esportazione per la 28ª gara parziale di zucchero greggio di barbatietole effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1216/80**

(81/28/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 1216/80 della Commissione, del 14 maggio 1980, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio di barbatietole⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3274/80⁽⁵⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1216/80 un importo minimo del prelievo all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la 28ª gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per la 28ª gara parziale di zucchero greggio di barbatietole, effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1216/80, l'importo minimo del prelievo all'esportazione è fissato a 9,090 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 122 del 15. 5. 1980, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 343 del 18. 12. 1980, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1981

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3022/80

(81/29/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3022/80 della Commissione⁽⁴⁾, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 15 gennaio 1981, a 51,50 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 3022/80.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 317 del 25. 11. 1980, pag. 6.

(5) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(6) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1981

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3024/80

(81/30/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3024/80 della Commissione⁽⁴⁾ è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:*Articolo 1*

La restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 15 gennaio 1981, a 51,50 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 3024/80.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 317 del 25. 11. 1980, pag. 12.

(5) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(6) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1981

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3026/80

(81/31/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che con il regolamento (CEE) n. 3026/80 della Commissione⁽⁴⁾ è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero ;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione ; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75 ; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione ;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La restituzione massima di frumento tenero è fissata, in base alle offerte presentate per il 15 gennaio 1981, a 51,50 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CEE) n. 3026/80.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 317 del 25. 11. 1980, pag. 18.

(5) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(6) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 1981

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3023/80

(81/32/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che con il regolamento (CEE) n. 3023/80 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78 ⁽⁶⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere la fissazione di una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata, in base alle offerte presentate per il 15 gennaio 1981, a 32,05 ECU per tonnellata nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CEE) n. 3023/80.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.⁽⁴⁾ GU n. L 317 del 25. 11. 1980, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.⁽⁶⁾ GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 1981****di non dar seguito alle offerte presentate per il 15 gennaio 1981 nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CEE) n. 2868/80**

(81/33/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,considerando che con il regolamento (CEE) n. 2868/80 della Commissione⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 279/75 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2944/78⁽⁸⁾ ed all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3130/73⁽⁹⁾ della Commissione, modificato dai regolamenti (CEE) n. 278/75⁽¹⁰⁾ e (CEE) n. 771/75⁽¹¹⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) ed d) del regolamento (CEE) n. 2747/75, non è opportuno fissare una restituzione massima o un prelievo minimo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate per il 15 gennaio 1981 nell'ambito della gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CEE) n. 2868/80.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

(4) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 82.

(5) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

(6) GU n. L 297 del 6. 11. 1980, pag. 25.

(7) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

(8) GU n. L 351 del 15. 12. 1978, pag. 16.

(9) GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.

(10) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 7.

(11) GU n. L 77 del 26. 3. 1975, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 16 gennaio 1981****che modifica la decisione 78/737/CEE relativa alla vendita di burro a talune categorie di consumatori che beneficiano di assistenza sociale**

(81/34/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,considerando che la decisione 78/737/CEE della Commissione⁽²⁾ prevede che i consumatori che beneficiano di assistenza sociale possano ottenere il burro soltanto dietro presentazione di un documento comprovante il loro diritto al burro a prezzo ridotto; che l'aiuto viene versato ai fornitori di burro dietro presentazione all'autorità competente dei suddetti documenti, nel termine massimo di dodici mesi dalla data limite della validità del documento;

considerando che il suddetto termine di dodici mesi è risultato troppo breve qualora si tratti, per la consegna del documento al fornitore, di parecchi stadi di commercializzazione del burro; che è pertanto opportuno prorogare tale termine;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con effetto dal 1° gennaio 1980, i termini « dodici mesi » che figurano nell'articolo 1, paragrafo 3, ultimo comma, della decisione 78/737/CEE sono sostituiti dai termini « diciotto mesi ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1981.

*Per la Commissione**Il Presidente*

Gaston THORN

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 245 del 7. 9. 1978, pag. 31.

